

DETERMINAZIONE N 63/2010 /DE10**Del 3 agosto 2012**

DIREZIONE Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale

SERVIZIO Servizio trasporto Pubblico Locale su gomma e su ferro

UFFICIO Ufficio linee di Trasporto Regionale non di linea e Investimenti nel T.P.L.

OGGETTO: Art. 6 L.R. 17 luglio 2007, n. 25. Iscrizione al Registro Regionale delle Imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. **SANGRITANA SPA** con sede legale in Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L. 11 agosto 2003, n. 218 che prevede all'art. 5 , comma 1 che l'attività di noleggio di autobus con conducente é subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale;

Visto l'art. 4 comma 2, lettera a) della L. 218/2003 che prevede che spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra;

Vista la L.R. 17 luglio 2007, n.25 avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che prevede all'art. 5 le modalità di rilascio della autorizzazione per l'esercizio della attività di noleggio di autobus con conducente

Vista della D.G.R. n.1075 del 5.11.2007 avente ad oggetto "Atto organizzativo di istituzione e conservazione del Registro Regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Art. 6 della L.R. 17 luglio 2007, n. 25" che riporta nell'allegato "A" le "Modalità di tenuta ed iscrizione al Registro Regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente";

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 e le disposizioni attuative di cui all'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28 novembre e dall'articolo 11 del DL 9/2/2012 n. 5, che prevedono una nuova autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone che costituisce il presupposto per svolgere qualsiasi tipo di servizio di trasporto, compreso il noleggio di autobus con conducente stabilendo così una differenza tra autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di competenza del MIT tramite gli Uffici Motorizzazione civile (UMC) -Uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici e l'autorizzazione all'accesso al mercato del trasporto su strada di persone di competenza delle regioni

Dato atto che l'autorizzazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli artt. 4 e 5 della L.R.25/2007."e che il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la cui verifica è effettuata dalle autorità di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, costituisce il presupposto per continuare l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada."

Dato atto che in data 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata è stata raggiunta una Intesa ,ai sensi dell'art.8,comma6,della legge 5 giugno 2003 n.1312,sui criteri e sulle modalità applicative del Regolamento (CE) n.1071 , con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali si impegnano al rispetto delle prescrizioni in essa contenute ai fini di armonizzare le nuove procedure e rendere possibili i le verifiche e controlli di competenza delle varie amministrazioni e l'efficacia dell'azione amministrativa relative a:

Registro Elettronico Nazionale (art. 16, Reg. (CE) n. 1071/2009) - consultazione da parte delle Regioni/Perdita di uno o più requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone: sospensione e revoca dell'autorizzazione./Controlli: finalità e procedimenti.

Gestione del periodo transitorio./Pubblicità dei termini per gli adempimenti delle imprese./Azioni di coordinamento./Accesso al mercato del noleggio con conducente di autobus: modifica normativa.

Dato atto che con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 il responsabile legale della la società SANGRITANA S.p.A di Lanciano (CH) ha dichiarato il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi, attesta l'iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) al n. 53011 rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione della provincia di Chieti ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE) n.1071/2009;

Dato atto che , per quanto espressamente disposto dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 per l'autorizzazione alla professione di trasportatore su strada l'Autorità Competente, cioè l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio(D.D. 291/2011),provvede oltre al procedimento istruttorio ed alla conseguente iscrizione al Registro Elettronico nazionale anche al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del succitato Regolamento Comunitario;

Dato atto che, in relazione a quanto autocertificato in sede di domanda, la cui verifica sia di competenza regionale in base alla normativa nazionale e regionale vigente, l'amministrazione potrà procedere ai controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa);

Vista la domanda presentata dall'impresa in data 02/05/2012 acquisita al protocollo regionale in data 02/05/2012 con il n. RA 99658/DE10 integrata con nota acquisita al protocollo regionale in data 27/09/2012 con prot. RA 175980/DE10;

Vista la autorizzazione all'esercizio della attività di noleggio di autobus con conducente n. 164 del 30/07/2012 ;

Dato atto che, in relazione a quanto autocertificato in sede di domanda, per quanto di competenza della Direzione regionale Trasporti l'amministrazione potrà procedere ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa);

Ritenuto, ai sensi della L.R. 25/2007 e della D.G.R. n. 1075 del 5.11.2007, di iscrivere l'impresa **SANGRITANA S.p.A** al Registro Regionale delle Imprese esercenti l'attività di trasporto di

viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 6 della L.R. 25/2007 con il n. **164 del 30/07/2012**;

Dato atto che la società **SANGRITANA S.p.A** con il presente provvedimento potrà iniziare l'attività di noleggio con conducente mediante autobus e quindi entro 30 giorni dal presente provvedimento deve avanzare richiesta per nulla-osta ad immatricolare almeno un autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente pena revoca della presente iscrizione al Registro Regionale; e comunicare il numero dei conducenti, che il mancato adempimento nei termini indicati di tutto quanto richiesto nella autorizzazione n. 164 del 30/07/2012 determinerà la revoca sia della autorizzazione che della iscrizione al Registro Regionale;

Tutto ciò premesso, nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 L.R. 14/09/99 n. 77

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e ai sensi della L.R. 25/2007 e della D.G.R. n.1075 del 5.11.2007:

- Di iscrivere l'impresa SANGRITANA S.p.A al Registro Regionale delle Imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 6 della L.R. 25/2007 con il n. 4 del 22.11.2007 con il n. 164 del 30/07/2012;
- Di inviare, per il seguito di competenza, copia del presente provvedimento, per informazione all'impresa SANGRITANA S.p.A , alla Direzione Regionale ai sensi dell'art. 16 comma 10 L.R. n. 7 del 10.05.2002 , nonchè alla Segreteria del Componente della Giunta .

L'Estensore
(Geom. Giovanni Bratti)

Il Responsabile dell'Ufficio

(assente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)
